

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, IN FORMA CENTRALIZZATA, SUDDIVISA IN 22 LOTTI FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONI ED ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI “ ESPANSORI MAMMARI, PROTESI MAMMARIE E TESTICOLARI (CND P06 - P08) RETI E DISPOSITIVI CORRELATI AL LORO IMPIEGO” OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

**ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI "PROTESI MAMMARIE, MATRICI, RETI"
OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA**

TRA

PuntoZero S.c. a r.l., con sede legale in _____, Via _____ n. _____, C.F. _____ in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante (o suo delegato) _____,

E

L'Impresa _____,xxxxxx autorizzata alla stipula del presente Accordo Quadro in virtù dei poteri conferitigli da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore")

congiuntamente, anche, le "Parti",

PREMESSO CHE

- a) con Determinazione del _____ adottata dall'Amministratore Unico di PuntoZero S.c. a r.l. in qualità di Centrale Regionale di Acquisto per la Sanità (CRAS), è stata indetta una gara centralizzata a procedura aperta per l'affidamento di "ESPANSORI MAMMARI, PROTESI MAMMARIE E TESTICOLARI (CND P06 - P08) RETI E DISPOSITIVI CORRELATI AL LORO IMPIEGO" occorrente alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Umbria, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n. _____ del _____;
- b) per la sopra citata gara, PuntoZero S.c. a r.l. ha disposto di addivenire alla stipula di un accordo quadro con più fornitori, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera a) del Dlgs 36/2023, nelle modalità come riportate nel Disciplinare di gara. L'accesso e la distribuzione delle quote tra gli operatori economici aggiudicatari sono disciplinati come segue. N corrisponde al numero di concorrenti risultanti nella graduatoria finale:

- **fino a 2 classificati: l'accesso all'AQ è garantito a tutti gli operatori economici**
 - In caso di un solo classificato, la quota assegnata potrà raggiungere il 100% del valore massimo spendibile.
 - In caso di due classificati, la distribuzione avverrà con quote fisse di seguito indicate, per un valore complessivo non superiore all' 100% del valore massimo spendibile:
 - 50% al primo aggiudicatario;
 - 30% al secondo;

Il restante 20% sarà assegnato in ragione alla necessità della tutela della salute pubblica, che è volta a garantire prioritariamente :

- le esigenze cliniche dei pazienti;
- la possibilità di assicurare la continuità terapeutica dei pazienti in trattamento;
- la salvaguardia della libertà prescrittiva e clinica dei centri utilizzatori;
- il rispetto del principio di economicità e di concorrenza, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023.

- c) viene stipulato un Accordo Quadro che complessivamente, per ciascun lotto, non può superare l'importo massimo spendibile per l'acquisizione della fornitura.
- d) nell'ambito degli operatori economici facenti parte dell'Accordo Quadro, distintamente per ciascun lotto, l'acquisto di prodotti da parte della singola Azienda Sanitaria da un Fornitore diverso dal primo in graduatoria, può avvenire, in relazione alle proprie specifiche esigenze, ferma la responsabilità propria del medico prescrittore, di scegliere con appropriatezza i dispositivi più adatti tenendo conto della capacità di adattamento del prodotto alle singole situazioni clinico/terapeutiche/gestionali nell'ambito della tutela del preminente interesse alla salute del paziente e della specificità dei diversi casi clinici da trattare, in un ambito circoscritto di discrezionalità tecnica nella scelta;
- e) nell'ambito dell'Accordo Quadro, le Aziende Sanitarie possono emettere ordinativi di fornitura entro i quantitativi indicati nei fabbisogni di rispettiva competenza (vedasi allegato A al Capitolato Tecnico "Tabella elenco lotti e fabbisogni");
- nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, secondo le regole del Disciplinare di gara, PuntoZero S.c. a r.l. in qualità di Stazione Appaltante e Soggetto Aggregatore per la Regione Umbria, ha aggiudicato definitivamente la fornitura di cui trattasi relativamente al lotto n. _____ "indicare nome-descrizione" "indicare", CIG: _____ di cui si riporta l'unico fornitore utilmente collocato ai vertici della graduatoria ai sensi della Determinazione del _____.
- f) Le Aziende Sanitarie daranno seguito al presente Accordo nelle modalità più avanti riportate.
- g) Il fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro manifesta la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro, nel Disciplinare e nei documenti di gara, nonché nei successivi Contratti attuativi emessi dalle Aziende Sanitarie, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti.
- h) Il Fornitore risulta in regola con i requisiti di moralità professionale previsti dagli artt. 94 e 95 del D.lgs.36/2023;
- i) Il Fornitore, sottoscrivendo il presente Accordo, prende atto di quanto previsto nel Disciplinare, nel Capitolato Tecnico e relativi allegati della procedura e dichiara che quanto risulta negli stessi, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della fornitura e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea esecuzione dello stesso.
- j) Il Fornitore ha prestato a favore di PuntoZero S.c. a r.l., la garanzia definitiva per un importo pari al 1% dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 117 del Codice, da calcolare sull'importo complessivo dell'Accordo Quadro. Il Fornitore ha, altresì, presentato la documentazione richiesta dal Disciplinare ai fini della stipula del presente Accordo, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
- k) Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 117 del d.lgs. 36/2023, si impegna a prestare a favore di ciascuna Azienda Sanitaria che stipulerà il contratto di fornitura la garanzia fideiussoria per un importo pari al 5% dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 117 del Codice calcolato sul valore del Contratto di fornitura stesso, fermo restando quanto previsto al comma 2 dello stesso articolo;
- l) Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Accordo, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.
- m) Con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo il presente Accordo, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di

non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

- n) L'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Accordo sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Accordo, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini ivi contenuti.
- o) Il presente Accordo rappresenta le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dei relativi Contratti attuativi (contratti) i quali, nei limiti ivi previsti e secondo quanto disposto all'articolo 4 comma 7, saranno per ciascuna delle stesse fonti di obbligazione.
- p) Resta espressamente inteso che PuntoZero S.c. a r.l. non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Aziende sanitarie destinatarie della fornitura; parimenti, ciascun Azienda sanitaria Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dai Contratti attuativi da ciascuno degli stessi emessi.
- q) Il presente Accordo, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO
QUANTO SEGUE:**

Articolo 1 – Valore delle premesse e degli atti richiamati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i Documenti richiamati nelle medesime premesse, ancorché non materialmente allegati, sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo Quadro e si intendono confermati e ratificati nel presente Accordo. Sono altresì parti necessarie del presente Accordo i documenti del Fascicolo di gara e il Fascicolo di offerta presentato da ciascuno dei Fornitori firmatari del presente Accordo.

I predetti documenti sono depositati agli atti di PuntoZero Scarl.

Articolo 2 - Definizioni

Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:

- a) **Atti di gara:** il Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato tecnico concernenti la "procedura aperta per la conclusione di accordi quadro, volti all'affidamento di "PROTESI MAMMARIE, MATRICI, RETI" occorrenti alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Umbria";
- b) **Aziende Sanitarie Contraenti:** le Aziende Sanitarie della Regione Umbria di riferimento dei pazienti destinatari dell'assistenza territoriale, nell'ambito dei cui territori di competenza il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti e che, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, stipuleranno i Contratti attuativi;
- c) **Accordo Quadro:** il presente Atto, compresi tutti i suoi allegati;

- d) **Fornitore:** il soggetto risultato aggiudicatario, che conseguentemente sottoscrive il presente Accordo Quadro, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire i Contratti attuativi;
- e) **Appalto Specifico/Contratto di fornitura:** il contratto con il quale le Aziende Sanitarie e Ospedaliere impegnano il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta. A tali Contratti attuativi verrà data esecuzione tramite singole Richieste di approvvigionamento/Ordini di Consegna, nelle quali le Aziende Sanitarie e Ospedaliere specificheranno, ove pertinente, il quantitativo da consegnare e i luoghi di consegna, secondo quanto stabilito nell'Accordo Quadro e negli atti di gara.
- f) **Ordine o Richiesta di approvvigionamento:** il documento con il quale le Aziende Sanitarie e Ospedaliere comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo di consegna;
- g) **Ordine di fatturazione:** il documento contenente le informazioni necessarie all'emissione della fattura da parte del Fornitore relativamente al materiale consegnato;
- h) **Sede di Consegna:** luogo fisico in cui è prevista la consegna della fornitura;
- i) **Sistema:** Piattaforma di e-procurement denominata “**Aura - Appalti umbria e rete acquisti**” di cui si avvale la Stazione Appaltante per la gestione delle attività di negoziazione accessibile all'indirizzo <https://aura.puntozeroscarl.it/portalegare/index.php>
- j) **Stazione Appaltante:** PuntoZero S.c. a r.l per quanto riguarda l'Accordo Quadro, e le Aziende Sanitarie contraenti per quanto riguarda i singoli appalti specifici.

Articolo 3 – Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione della fornitura oggetto dell'Accordo Quadro è regolata:
 - a. dalle clausole contenute nel presente Accordo Quadro e dagli atti di gara, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b. dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - c. dalle disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023 e s.m.i., e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - d. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti della “Procedura aperta per la conclusione di accordi quadro, volti all'affidamento di “PROTESI MAMMARIE, MATRICI, RETI” occorrenti occorrenti alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Umbria” prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate da PuntoZero S.c. a r.l.

3. Le clausole del presente Accordo Quadro saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi dei prodotti oggetto della fornitura migliorative per il Fornitore medesimo, ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale.
4. In ordine all'esecuzione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza di PuntoZero S.c. a r.l., la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
 - a. gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara,
 - b. custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura,
 - c. richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo per quanto di pertinenza;
 - d. stesura e sottoscrizione del presente Accordo Quadro con il Fornitore (non vincolante in assenza di Contratti attuativi da parte delle Aziende Sanitarie):
mentre resta nell'esclusiva competenza di ciascuna Azienda Sanitaria:
 - a. nomina del RUP per la gestione del contratto e nomina del DEC laddove previsto;
 - b. stipula dei contratti attuativi;
 - c. richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo per quanto di pertinenza;
 - d. ricevimento fatture e relativi pagamenti;
 - e. supporto alla rendicontazione delle attività e ogni altro atto conseguente;
 - f. gestione dei rapporti negoziali e dell'eventuale contenzioso, conseguenti all'esecuzione degli Ordini.

Articolo 4 - Oggetto dell'Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina applicabile agli Appalti Specifici per l'affidamento di PROTESI MAMMARIE, MATRICI, RETI occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria.
2. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti, a fornire i beni oggetto del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell'Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie e Ospedaliere contraenti mediante la stipula di contratti attuativi, il tutto nei limiti dell'importo messo a gara pari a € ____ IVA esclusa, per il Lotto ____.

Articolo 5 - Utilizzo dell'Accordo Quadro

1. Ciascuna Azienda Sanitaria contraente stipula un Appalto Specifico con l'Aggiudicatario secondo i termini e le condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro.
2. L'Azienda Sanitaria contraente utilizza l'Accordo Quadro mediante l'emissione di Contratti attuativi sottoscritti digitalmente ed inviati al Fornitore, nei quali sarà indicato il valore della fornitura.
3. Resta fermo che, per tutti i lotti, le Aziende Sanitarie contraenti non potranno sostenere una spesa complessiva superiore al valore massimo spendibile definito nel Disciplinare per i lotti di riferimento.

4. Resta a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano l'Accordo Quadro ed emettono le richieste di approvvigionamento; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordini emessi da soggetti non legittimati, il valore di tali ordini non verrà conteggiato nell'importo contrattuale e le somme non verranno liquidate.

Articolo 6 - Margine di libertà prescrittiva

In funzione dei fabbisogni effettivamente riscontrati in fase esecutiva da parte delle Aziende sanitarie ed in ragione della necessità della tutela della salute pubblica, in funzione del numero di aggiudicatari di cui alla lettera b) delle premesse, le Aziende Sanitarie dispongono di un margine % di libertà prescrittiva in base alle percentuali suindicate, a valere sul valore massimo spendibile del lotto. Tale quota, liberamente assegnabile, è volta a garantire: le esigenze cliniche dei pazienti; la possibilità di assicurare la continuità terapeutica dei pazienti; la salvaguardia della libertà prescrittiva e clinica dei centri utilizzatori; il rispetto del principio di economicità; contingenze operative o logistiche.

L'utilizzo del margine deve essere motivato e tracciato, senza superare il valore massimo spendibile.

Articolo 7 - Modalità di conclusione degli Appalti Specifici

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza dell'Accordo Quadro e di quelli successivamente assunti in forza dell'Appalto Specifico, il Fornitore è tenuto, entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordine, ad accettare l'Ordine delle Aziende Sanitarie contraenti.
2. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun ordine, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi e comunque descritti nel Capitolato tecnico e nell'Offerta Tecnica esattamente presso le sedi di consegna indicate dalle Aziende Sanitarie contraenti.

Articolo 8 - Durata, opzioni e rinnovi

1. Fermo restando l'importo economico complessivo di cui all'Articolo 4, il presente Accordo Quadro ha una durata di **36 mesi**, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso.
2. I contratti attuativi, stipulati in attuazione dell'Accordo Quadro, avranno durata di **36 mesi**.
3. Qualora anteriormente alla scadenza del termine di durata del singolo Accordo Quadro per singolo lotto, il valore dei relativi Appalti Specifici abbia raggiunto l'importo massimo spendibile dell'Accordo Quadro stipulato per il lotto in oggetto, questo dovrà considerarsi giunto a scadenza e di conseguenza le Aziende non potranno emetterne ulteriori.
4. Qualora prima della scadenza del presente Accordo Quadro non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, le Aziende Sanitarie contraenti si riservano di disporre la proroga del Contratto di Fornitura alle condizioni originarie, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica, e comunque non superiore a 9 mesi; il fornitore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nell'Accordo Quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Azienda Sanitaria contraente.

5. PuntoZero S.c. a r.l si riserva la facoltà di applicare l'art.120 comma 9 del Codice qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si renda necessario un aumento delle prestazioni fino ad un massimo del quinto del valore dell'appalto a base d'asta.

Articolo 9 - Condizioni della fornitura e limitazione della responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, le spese e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto dei Contratti basati sul presente Accordo Quadro, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro medesimo e/o dei singoli Appalti Specifici e/o dei singoli Ordini, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria potrà risolvere unicamente il Contratto da essa stessa emesso.
3. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti o, comunque, di PuntoZero S.c. a r.l., assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne PuntoZero S.c. a r.l. e le Aziende Sanitarie contraenti da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie contraenti e/o da terzi autorizzati. Resta espressamente inteso che PuntoZero S.c. a r.l. non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria e contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Appalti Specifici e/o dalle Richieste di approvvigionamento da ciascuna emesse.
7. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione a PuntoZero S.c.a.r.l. per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo Quadro.

8. Il Fornitore si obbliga a consentire a PuntoZero S.c.a.r.l. e alle Aziende Contraenti di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche necessarie ad accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 10 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell'Accordo Quadro, a:
 - a. fornire i prodotti oggetto dell'Accordo Quadro, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, secondo quanto stabilito nell'Accordo Quadro e negli Atti di gara;
 - b. svolgere le attività di trasporto, consegna e dei dispositivi previsti nel Capitolato Tecnico e la cui remunerazione è da intendersi ricompresa nell'importo contrattuale di cui al precedente Articolo 4;
 - c. effettuare le consegne nel luogo deputato dalle Aziende Sanitarie contraenti entro i termini stabiliti, secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico;
 - d. confezionare, etichettare ed imballare i prodotti secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e negli altri Atti di gara;
 - e. manlevare e tenere indenne PuntoZero S.c. a r.l. nonché le Aziende, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Accordo Quadro, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi e da eventuali costi sostenuti a seguito dell'utilizzo di prodotti rivelatosi difettosi per ragioni di sicurezza;
 - f. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza nonché atti a consentire a PuntoZero S.c.a.r.l. e alle singole Aziende Sanitarie contraenti di monitorare la conformità della fornitura erogata alle norme previste nell'Accordo Quadro, negli Appalti Specifici e negli Ordini, ai livelli di servizio predisposti e ad assicurare la tracciabilità dei prodotti in caso di recall.
2. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere a PuntoZero S.c.a.r.l. un flusso informativo sull'andamento della fornitura, su base annuale, entro il termine perentorio di 10 giorni naturali e consecutivi successivi alla scadenza del mese di riferimento, nelle modalità definite nel Capitolato Tecnico e contenente le seguenti informazioni, cumulate per tutte le Aziende Sanitarie:
 - quantitativi ordinati e consegnati;
 - valore complessivo degli Ordini di Consegna;
 - prezzi unitari degli ausili ordinati;
 - lotto di gara di riferimento.
3. Inoltre, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle Aziende Sanitarie contraenti un flusso informativo sull'andamento della fornitura, su base bimestrale, entro il termine perentorio di

10 giorni naturali e consecutivi successivi alla scadenza del mese di riferimento, nelle modalità definite nel Capitolato Tecnico e contenente le seguenti informazioni minime:

- numero e data di riferimento della Richiesta di approvvigionamento e nome dell'Azienda Sanitaria contraente;
- quantitativi ordinati e consegnati;
- valore complessivo degli Ordini di Consegna;
- prezzi unitari degli ausili ordinati;
- lotto di gara di riferimento.

4. Il Fornitore si impegna altresì a comunicare tempestivamente all'Azienda contraente l'eventuale aggiornamento di tutte le informazioni fornite per l'intero periodo di validità dell'Appalto Specifico.

Articolo 11 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura richiesta in ciascun ordine emesso dalle singole Aziende Sanitarie contraenti, il Fornitore si obbliga a fornire i beni ed eseguire i servizi connessi alla fornitura con le modalità descritte negli Atti di gara e, se migliorativa, nell'Offerta Tecnica del Fornitore pena l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo.
2. La consegna deve avvenire entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione dell'Ordinativo di fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo. Le Aziende Sanitarie contraenti possono concordare con il Fornitore, anche consegne oltre i termini di consegna massimi sopra indicati, qualora ciò fosse necessario o preferibile per le stesse. Il Fornitore deve concordare la data di consegna con il Referente delle Aziende contraenti, con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi. Eventuali variazioni riguardo alla consegna dei prodotti presso le singole sedi vengono fornite dai Referenti delle Aziende contraenti, in tempo utile alla consegna.
3. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun ordine, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi e comunque descritti nel Capitolato tecnico e nell'Offerta Tecnica al piano ed esattamente presso le sedi di consegna, indicate dalle Aziende contraenti negli Ordinativi di Fornitura.
4. L'esecuzione di ciascun ordine deve avvenire in un'unica soluzione, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria contraente, anche in presenza di una pluralità di dispositivi da recapitare.
5. L'esecuzione della fornitura non può ritenersi completa in caso di consegne parziali, ossia quando l'Azienda contraente rilevi che la quantità consegnata sia inferiore alla quantità ordinata; in tale caso sorge l'obbligo del fornitore a provvedere all'integrazione dei prodotti entro 5 giorni dalla comunicazione e, in caso di inutile decorso del termine suindicato, si procederà all'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo.
6. Nel caso in cui il Fornitore non provveda alla consegna nei termini ordinari previsti, verrà diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 2 (due) giorni naturali e consecutivi, decorsi inutilmente i quali le Aziende potranno rivolgersi ad altro Fornitore dell'Accordo - addebitando all'Aggiudicatario l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio derivanti da tali fatti.
7. L'erogazione di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.

8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda Sanitaria contraente.
9. I prodotti in qualsiasi modo rifiutati, anche per difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni degli imballaggi e confezioni, sarà ritirata a cura e spese dal Fornitore, che dovrà provvedere alla sostituzione della medesima, senza alcun aggravio di spesa, entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata "mancata consegna" con conseguente applicazione delle penali di cui al successivo Articolo. È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce respinta per i motivi suddetti e non ritirata.
10. Il Verbale di Consegna, o in alternativa il Documento di Trasporto ove pertinente, dovranno contenere le indicazioni comunicate dalle Aziende contraenti.

Articolo 12 Corrispettivi – Revisione Prezzi - Rinegoziazione

1. Tutti i corrispettivi si riferiscono alle forniture eseguite nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti.
2. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.
3. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda Sanitaria contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (articolo 1460 c.c.).
4. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nei singoli Appalti Specifici; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il singolo Appalto Specifico si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC dalle Aziende Sanitarie contraenti.
5. Qualora nel corso di esecuzione dell'Accordo quadro al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al 5%, dell'importo complessivo, su richiesta del Fornitore, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione (solo per la parte eccedente il 5%), in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza il seguente indice sintetico, ai sensi dell' art. 60 comma 3, lett. 3, lett. b) del codice, elaborato dall'ISTAT: Indice nazionale dei prezzi al consumo (FOI), desunto dai bollettini ufficiali dell'ISTAT. Si utilizzano gli elenchi dei prezzi rilevati

dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, la revisione è effettuata in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto/ultima revisione.

6. Laddove sono presenti prezzi di riferimento ANAC, la revisione è effettuata sulla base dei prezzi standard rilevati dalla Autorità.
7. Delle revisioni disposte sarà data comunicazione al Fornitore. La revisione dei prezzi si applica a tutti i contratti a decorrere dalla avvenuta comunicazione.
8. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Sulla parte svantaggiata grava l'onere di fornire gli elementi a comprova e, solo successivamente alla valutazione circa la sussistenza delle condizioni sopra indicate, viene riconosciuto il diritto alla rinegoziazione.
9. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 9 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.
10. Il Fornitore è tenuto a comunicare senza ritardo il verificarsi dell'evento che inibisce l'adempimento degli obblighi contrattuali.
11. La Stazione Appaltante valuta il sussistere delle condizioni di cui al comma 9 del presente articolo.
12. Il Fornitore che si trovi in tali condizioni è esonerato dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali e da responsabilità per danni o inadempimento, a partire dal momento in cui comunica l'evento.
13. Il Fornitore deve informare non appena tali eventi cessino e lo stesso può riprendere l'adempimento delle proprie obbligazioni.
14. Qualora la durata dell'impedimento invocato sia, o diventi, insostenibile, sulla base delle esigenze delle amministrazioni contraenti, le stesse avranno il diritto di risolvere l'Accordo quadro e/o i Contratti attuativi.
15. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, l'Accordo quadro e i Contratti attuativi di Fornitura potranno comunque essere risolti ove la durata dell'impedimento superi i 60 giorni.

Articolo 13- Fatturazione e pagamenti

1. Il fornitore nell'esecuzione dei contratti esecutivi derivanti dal presente accordo quadro dovrà attenersi a quanto disciplinato dai documenti di gara con particolare riferimento a quanto previsto nel Capitolato tecnico.
2. I pagamenti per le forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata alle Aziende Sanitarie dovrà essere trasmessa in formato elettronico ed essere conforme a quanto disposto dal D.M. 55 del 3 aprile 2013.

4. Resta salva la facoltà per le Aziende Sanitarie di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
5. L'importo di ciascuna fattura potrà essere decurtato dalle eventuali penali applicate in compensazione, determinate nelle modalità descritte all'articolo "Penali".
6. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all'articolo seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nel presente Accordo Quadro; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Azienda Sanitaria soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
8. Rimane inteso che l'Amministrazione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
9. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all'articolo seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nel presente Accordo Quadro; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

10. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente Accordo Quadro, dei Contratti Attuativi e degli Appalti Specifici.
11. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'articolo 3 della L. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è il seguente: IBAN _____.
12. Il Fornitore si obbliga a comunicare a PuntoZero S.c. a r.l e alle Aziende Sanitarie contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, L. 136/2010.
13. Qualora le transazioni relative ai Contratti attuativi inerenti al presente Accordo Quadro siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Accordo Quadro ed il singolo Contratto sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

14. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
15. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Azienda Sanitaria stessa.
16. L'Azienda Sanitaria contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo Contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
17. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Azienda Sanitaria contraente, oltre alle informazioni di cui all'articolo 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà dell'Azienda Sanitaria contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
18. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della L. 136/2010.

Articolo 15 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;
 - b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;
 - c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Quadro rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 16 - Penali

1. In caso di inadempimento o ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante o all'Amministrazione ovvero non causato da forza maggiore o da caso fortuito, nell'esecuzione della fornitura o dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dalla presente

Convenzione, dagli atti di gara e dall'Offerta Tecnica del Fornitore, saranno applicate al Fornitore medesimo le penali previste nel paragrafo 10 del Capitolato Tecnico

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla PuntoZero o dall'Amministrazione contraente; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio della PuntoZero o del contraente che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
4. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della PuntoZero e singola Amministrazione contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
5. È fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.
6. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
7. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
8. In ogni caso l'Amministrazione contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore dell'Ordinativo di fornitura. Resta fermo il risarcimento dei maggiori danni.
9. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la PuntoZero e/o l'Amministrazione Contraente avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno

Articolo 17- Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali derivanti dall'esecuzione del presente Accordo Quadro, il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 del d.lgs. 36/2023 ha costituito, a favore di PuntoZero S.c. a r.l, una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Si applica la riduzione dell'importo della cauzione così come disciplinato dall'art. 106, comma 8, del Dlgs 36/2023.
2. A garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dal Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 del d.lgs. 36/2023 nei confronti delle Aziende Sanitarie con i singoli Contratti attuativi, il Fornitore medesimo si obbliga fin da ora a prestare ulteriori garanzie definitive nelle modalità e condizioni stabilite nel Disciplinare di gara e ai sensi dell'articolo 117 del d.lgs. 36/2023.
3. In particolare, il Fornitore si impegna a costituire la garanzia definitiva di cui sopra suddividendola come segue:
 - a) **a favore di PuntoZero S.c. a r.l. per il 1% dell'importo** dovuto ai sensi dell'art. 117 del Codice, da calcolare sull'importo complessivo dell'Accordo Quadro;
 - b) **a favore dell'Azienda Sanitaria Contraente per il restante 5% dell'importo** dovuto ai sensi dell'art. 117 del Codice, da calcolare sull'importo complessivo del Contratto.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori dell'obbligazione principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile, nascenti dall'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti attuativi.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende Sanitarie contraenti/la Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo e dei singoli Contratti attuativi da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti attuativi e dall'Accordo; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di PuntoZero S.c. a r.l e delle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. Le Aziende Sanitarie possono svincolare la cauzione progressivamente e proporzionalmente, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Stazione Appaltante.

4. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Aziende Sanitarie contraenti e/o il Servizio della Stazione Appaltante hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente il Contratto di fornitura e/o l'Accordo.

Articolo 18 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, PuntoZero S.c. a r.l. nonché le Aziende Sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro ed i singoli Appalti Specifici, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali dell'Accordo Quadro nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione a PuntoZero S.c. a r.l. delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR) dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 19 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende Sanitarie contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della fornitura e dei connessi servizi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata del rapporto contrattuale, stipulata a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui all'Accordo Quadro ed ai singoli Appalti Specifici.
3. In particolare, detta polizza tiene indenne PuntoZero S.c. a r.l. e le Aziende Sanitarie contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende Sanitarie contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività dell'Accordo Quadro ed ai singoli Appalti Specifici.
4. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa, non inferiore ad un importo adeguato a garanzia del rischio, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla

cessazione delle attività del rapporto contrattuale, e prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti di PuntoZero S.c. a r.l., sia delle Aziende Sanitarie contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1983 c.c.

5. Resta inteso che l'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per PuntoZero S.c. a r.l. e le Aziende Sanitarie contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l'Accordo Quadro ed ogni singolo Appalto Specifico si risolveranno di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta altresì ferma l'intera responsabilità del Fornitore, anche per danni causati nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 20 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, da PuntoZero S.c. a r.l. e/o dall'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o il relativo Appalto Specifico e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 122 del D.lgs. 36/2023, l'Azienda Sanitaria contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Appalti Specifici nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
 - d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'Articolo 17 "Cauzione definitiva";
 - e) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del Contratto di fornitura;
 - f) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;
 - g) nei casi previsti dall'Articolo 14 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
 - h) nei casi di cui all'Articolo 15 "Trasparenza";
 - i) nei casi di cui all'Articolo 18 "Riservatezza";

- j) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Contratto di fornitura, ai sensi dell'Articolo 19 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - k) nei casi di cui all'Articolo 22 "Subappalto";
 - l) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti di cui all'Articolo 23 "Divieto di cessione del contratto e dei crediti";
 - m) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie, ai sensi dell'Articolo 24 "Brevetti industriali e diritti d'autore".
3. Nelle ipotesi di risoluzione di cui al comma precedente, si applica quanto previsto dall'articolo 124 del Codice.
4. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' articolo 122 del d.lgs.36/2023, PuntoZero S.c. a r.l., oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, l'Accordo Quadro nei seguenti casi:
- a) nel caso in cui una Azienda Sanitaria contraente abbia risolto il proprio Contratto di fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
 - b) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
5. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Appalti Specifici a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro stesso. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie.
6. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del/dei Contratto/i, la PuntoZero S.c. a r.l. e/o le Aziende Sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione prestata per la parte di competenza come indicato all'Articolo 17 "Cauzione Definitiva".
7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda Sanitaria contraente e/o di PuntoZero S.c. a r.l. al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 21- Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 123 del d.lgs. 36/2023, PuntoZero S.c. a r.l. e/o le Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o dai singoli Contratti attuativi, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore,

custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi d.lgs. 81/2008;

c) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro e/o ogni singolo contratto.

3. Si conviene altresì che le singole Aziende Sanitarie contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Contratto di fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Contratto di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti un'ulteriore giusta causa di recesso.
4. L'Azienda Sanitaria contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Appalto Specifico, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
5. L'Azienda Sanitaria contraente può altresì recedere, per giusta causa per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Appalto Specifico, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..
7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende Sanitarie contraenti.
8. Qualora PuntoZero S.c. a r.l. receda dall'Accordo Quadro ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi Appalti Specifici da parte delle Aziende Sanitarie e le singole Aziende contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli Contratti attuativi già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 6 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Articolo 22 - Subappalto

1. Con riferimento ai singoli contratti attuativi è consentito il subappalto secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023.
2. Il concorrente indica, le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

3. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo quadro.
4. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
5. Il subappalto è autorizzato dall'Azienda Contraente. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Azienda medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato ed indicante puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, nonché la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza (in capo ai subappaltatori) dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e ss del D.lgs. n.36 del 2023 e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Azienda Contraente non autorizzerà il subappalto.

Articolo 23- Divieto di cessione dell' Accordo Quadro e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro e i singoli Appalti Specifici, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 120 del d.lgs. 36/2023.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria contraente, salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 12, del d.lgs. 36/2023.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 comma 1, lettera d) del Dlgs 36/2023, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti (e dei contratti ad alta intensità di manodopera).
5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Appalti Specifici, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 24- Brevetti industriali e diritti di autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di PuntoZero S.c. a r.l. e/o delle Aziende Sanitarie contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni PuntoZero S.c.a r.l. e le Aziende Sanitarie contraenti,

assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di PuntoZero S.c.a r.l. e delle medesime Aziende Sanitarie contraenti.

3. PuntoZero S.c. a r.l. e le Aziende Sanitarie contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. In caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Aziende Sanitarie contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di PuntoZero S.c. a r.l. e/o Aziende Sanitarie contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dei Contratti attuativi, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 25- Responsabile della fornitura

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. _____ il Responsabile della fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti di PuntoZero S.c.a r.l. nonché di ciascuna Azienda Sanitaria contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero telefonico _____, numero di fax _____, indirizzo e-mail _____.
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della Fornitura, dovrà darne immediata comunicazione a PuntoZero S.c. a r.l. nonché a ciascuna Azienda Sanitaria contraente.

Articolo 26 - Aggiornamento tecnologico

1. Il Fornitore potrà proporre la sostituzione del prodotto aggiudicato, specificandone i motivi e fornendo – in aggiunta a tutti i documenti previsti dal Capitolato - la documentazione necessaria a verificare, in modo agevole, che tutti i requisiti e le funzioni siano equivalenti al modello offerto in gara ed evidenziando le caratteristiche superiori.
2. Non è consentito proporre come aggiornamento tecnologico prodotti già disponibili al momento della presentazione delle offerte ovvero prodotti offerti o aggiudicati in lotti diversi da quello per il quale si propone l'aggiornamento.
3. L'articolo offerto in sostituzione a quello aggiudicato dovrà essere prodotto dallo stesso fabbricante e fornito a condizioni economiche non superiori a quelle dell'articolo precedentemente aggiudicato.
4. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di accettare o meno il prodotto offerto in sostituzione previa valutazione dei motivi che hanno indotto la richiesta di sostituzione e della congruità della documentazione fornita e, qualora lo ritenga necessario, valutazione della relativa campionatura.

Articolo 27- Trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell'Accordo Quadro, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali

conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e dei Contratti attuativi, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

2. PuntoZero S.c. a r.l., oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti attuativi, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie Contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate.
4. In ogni caso le Aziende Sanitarie Contraenti, aderendo all'Accordo Quadro con l'emissione del Contratto di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione a PuntoZero S.c. a r.l. da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti attuativi ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
6. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Accordo Quadro, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la PuntoZero S.c. a r.l. e/o le Aziende Sanitarie risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:
 - a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
 - b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alle Aziende Sanitarie Contraenti di eseguire, anche tramite terzi

incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;

- c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
 - e) trasmettere a PuntoZero S.c. a r.l. con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla stessa di dare riscontro all'interessato nei termini;
 - f) fornire altresì a PuntoZero S.c. a r.l. tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
 - g) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
 - h) consentire a PuntoZero S.c. a r.l., in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
8. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.

Articolo 28- Oneri fiscali e spese contrattuali

- 1. Il presente Accordo Quadro viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.
- 2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative all'Accordo Quadro ed ai Contratti di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.
- 3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Articolo 29- Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. n. 36/2023.

Articolo 30 - Foro competente

- 1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e PuntoZero S.c. a r.l., sarà competente in via esclusiva il Foro di Perugia. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie contraenti, è competente in via esclusiva il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria contraente.

Articolo 31- Clausola finale

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Appalti Specifici non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Appalti Specifici (o di parte di essi) da parte di PuntoZero S.c. a r.l. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 32- Premesse ed allegati

1. Le premesse sono parte integrante ed efficace della presente Convenzione.
2. Fanno parte integrante dell'Accordo Quadro e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente allegati ma depositati agli atti di PuntoZero S.c. a r.l. i seguenti documenti:
 - la Determinazione del _____, adottata dall'Amministratore Unico di PuntoZero S.c. a r.l., con le quali è stata indetta la procedura per la fornitura in oggetto, ivi inclusi il capitolato generale d'oneri ed il capitolato tecnico;
 - l'offerta presentata dal fornitore in fase di gara ed acquisita agli atti della stazione appaltante.
 - la Determinazione dell'Amministratore Unico di PuntoZero S.c. a r.l. del _____ con la quale è stata aggiudicata la fornitura in oggetto.

Costituisce inoltre parte integrante e sostanziale del presente contratto il Patto di Integrità.

Articolo 33 - Accettazione espressa clausole contrattuali

Il sottoscritto _____, in qualità di _____ e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che l'unica sottoscrizione finale della Convenzione è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Art. 1- Valore delle premesse e degli allegati; Art. 2 – Definizioni; Art. 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile; Art. 4 – Oggetto della fornitura e quantità; Art. 5 – Utilizzo della Convenzione; Art. 6 –

Modalità di conclusione; Art. 7 – Durata della Convenzione; Art. 8 – Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità; Art. 9 – Obbligazioni specifiche del fornitore; Art. 10 – Modalità e termini di esecuzione della fornitura; Art. 11 – Controlli Qualitativi/Quantitativi; Art. 12 – Corrispettivi- Revisione - Rinegoziazione; Art. 13 – Fatturazione e pagamenti; Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutoria espressa; Art. 15 – Trasparenza; Art. 16 – Inadempimenti e penali; Art. 17 – Garanzia a corredo dell'offerta; Art. 18 – Riservatezza; Art. 19 – Danni e responsabilità civile; Art. 20 - Risoluzione degli Ordinatori e della Convenzione e clausola espressa; Art. 21 – Recesso; Art. 22 - Cessione della Convenzione e Subappalto; Art. 23 – Brevetti industriali e diritti d'autore; Art. 24 - Responsabile del servizio; Art. 25 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni; Art. 26 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento; Art. 27 - Oneri fiscali e spese contrattuali; Art. 28 – Spese amministrative; Art. 29 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento; Art. 30 - Foro competente; Art. 31 – Clausola finale; Art. 32 – Premesse ed allegati; Art. 33 – Accettazione espressa clausole contrattuali.

Perugia, lì ____ ____

C.F.: